

## PROVINCIA DI BOLOGNA

Orientamento di Giunta per concessione di patrocinio. 14 /12/2010 IP 6490/2010

Il vigente “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l’assegnazione del premio provincia e per l’uso dello stemma e del gonfalone”, approvato dal Consiglio il 20/11/2007, è in vigore dal 1/1/2008.

L’art. 13 è relativo al Patrocinio e richiama l’art. 2 e l’art.3, comma 1 lettera a) per quanto concerne i requisiti che devono avere i soggetti pubblici e privati ai quali si concede patrocinio.

Per la concessione di Patrocinio il Regolamento lascia ampia discrezionalità alla Presidente, da esercitare all’interno degli indirizzi generali richiamati negli artt. 2 e 3.

Non si ritiene di proporre modifiche al Regolamento in quanto la sua applicazione si è dimostrata efficace.

Il fine ultimo è rispondere positivamente al maggior numero di richieste senza che il patrocinio ed il logo della Provincia sia utilizzato per fini che non rientrano in un corretto rapporto tra Istituzione e cittadini. L’art. 2, comma 1, del Regolamento prevede, tra l’altro, che “Il sostegno della provincia alle suddette attività ed iniziative costituisce modalità di attuazione del programma di mandato.”

In materia di patrocinio l’attività del Gabinetto di Presidenza si svolge sempre in stretta intesa con la Presidente.

Nella gestione dei patrocini con il vigente Regolamento, ormai di tre anni – 2008-2009-2010 -, sono state adottate modalità operative per assumere azioni coerenti nelle risposte alle numerosissime richieste che arrivano con le più disparate caratteristiche. E’ da rilevare che gli atti amministrativi devono sempre avere esplicitata la motivazione della loro redazione.

Di seguito gli oggetti ed i criteri, comprensivi delle motivazioni da rendere ai richiedenti, per dichiarare inammissibili le domande di concessione di patrocinio, fatti salvi i criteri di mancanza di informazioni necessarie per l’identificazione del richiedente e per la definizione dell’evento:

per progetti o attività continuative ordinarie di associazioni, società o di privati.(corsi, stagioni teatrali, ecc...) in quanto non sono relativi ad un evento specifico determinato nel tempo e nel programma;

per eventi o prodotti dove è previsto l’obbligo per i cittadini di pagare un biglietto per accedere o un prezzo per acquistarlo, in quanto l’evento o il prodotto si configura

prevalentemente come un'attività di mercato; sono fatti salvi gli eventi di promozione della pratica sportiva per i quali è prevista una quota di iscrizione;

per eventi dove il richiedente collega direttamente la domanda di patrocinio alla concessione di un contributo economico o all'acquisto di beni da parte della Provincia.

I diretti interessati vengono di norma contattati preventivamente dal Capo di Gabinetto per anticipare loro l'esito negativo della loro domanda di patrocinio e per presentare direttamente le motivazioni.

I criteri per la concessione di contributi, di competenza di ogni Assessore, sono diversi da quelli per la concessione di patrocinio e fanno riferimento allo stesso Regolamento in altri articoli.

Ai progetti presentati con richiesta di patrocinio che ricevono dichiarazione di inammissibilità, la Provincia può partecipare comunque in qualità di partner del soggetto capofila del progetto oppure come finanziatore. Gli Assessori e i Dirigenti decidono al riguardo.